

LEGENDA MODULISTICA
PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE

Il numero minimo di sottoscrittori previsto per le elezioni in oggetto, corrispondente al 5% degli aventi diritto al voto, risulta pari a n. 52.

Il modello “Dichiarazione di presentazione di una lista di Candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Novara” riporta spazio per 3 sottoscrizioni, per raggiungere la cifra di sottoscrizioni richiesta dalla legge, occorrerà allegare adeguato numero di elenchi integrativi secondo il modello suggerito, denominato “atto separato” (disponibile in formato A4 ed in formato A3). Tanto il modello principale che quelli integrativi possono raccogliere anche un numero di firme inferiori, purché la loro somma sia almeno pari a quella necessaria per legge.

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 1, comma 72, della Legge 56/2014

“Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.”

Quindi nell’ipotesi di una lista composta da 12 soggetti i due generi devono essere rappresentati con suddivisione in n. 7 e n. 5 candidati, nel caso di una lista di 11 i due sessi saranno rappresentati con suddivisione in n. 6 e 5; nel caso di una lista di 10 in 6 e 4.

Si evidenzia altresì che ai sensi della circolare ministeriale 32/2014

“Le liste, inoltre, devono essere corredate di un contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la città metropolitana o la provincia. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all’uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990.

I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.”

Ai fini delle autenticazioni si ricorda quanto disposto all’art. 14 della legge 53/1990 e s.m.i:

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla [legge 6 febbraio 1948, n. 29](#), dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#), dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), dalla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), dal [decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n. 240](#), dalla [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#), e dalla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), nonché per le

elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine ”

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. ”

I loghi dei simboli delle liste ammesse dovranno essere trasmessi in formato GIF 100 X 100 pixel, su sfondo bianco a 256 colori, per la pubblicazione sul sito internet dell'ente ed in modalita' JPG in quadricromia con una risoluzione minima di 300 punti per pollice e diametro di cm 10 per la stampa delle schede